



DIOCESI DI SABINA-POGGIO MIRTETO

DISPOSIZIONI SUI CONCERTI NELLE CHIESE

Con l'aumentare delle richieste di utilizzo delle chiese per i concerti si è resa necessaria una normativa diocesana che offra indicazioni operative al fine di seguire una linea comune nella gestione di queste richieste e soprattutto un aiuto per regolare questo aspetto importante che riguarda non solo la vita culturale ma principalmente la vita pastorale delle parrocchie. Se da una parte le tante richieste mettono in risalto un notevole interesse per la musica ed il canto, dall'altra parte si assiste a una esagerata e facile concessione dei luoghi sacri a qualsiasi tipo di concerto, concessione spesso motivata dalla mancanza di ambienti grandi, da ragioni acustiche e da ragioni estetiche.

La presente normativa fa riferimento unicamente ai documenti della Santa Sede (Istruzione della Congregazione per il Culto Divino "I concerti nelle chiese", 5. 11. 1987) e della Chiesa italiana che vengono qui riassunti per facilitare l'azione pastorale di Parroci e Rettori di chiese.

L'Istruzione "I concerti nelle chiese" ci ricorda che *Prima di tutto è importante riferirsi al significato stesso delle chiese e della loro finalità* e ricorda anche che *le chiese non possono considerarsi come semplici luoghi pubblici, disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè messi a parte, in modo permanente, per il culto a Dio, dalla Dedicazione o dalla benedizione...quando le chiese si utilizzano per altri fini diversi dal proprio, si mette in pericolo la loro caratteristica di segno del mistero cristiano, con danno più o meno grave alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio, come ci ricorda la parola del Signore: "La mia casa è casa di preghiera" (Lc 19,46).*

Il documento ribadisce quanto già affermato nel Rito della Dedicazione della Chiesa e dell'Altare per cui l'edificio in cui ci si riunisce per la preghiera, i sacramenti, l'adorazione dell'Eucaristia non può essere trasformato in un semplice luogo polifunzionale, un auditorium o addirittura uno spazio per mostre e rappresentazioni teatrali.

Anche il Codice di Diritto Canonico, nel can. 1214, dice esplicitamente cosa è consentito nel luogo sacro: *"con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto"*. Nel can 1210 si afferma: *"nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l'Ordinario può permettere, per modo d'atto, altri usi purché non contrari alla santità del luogo"*. Nel can. 1213 viene chiarito che *"spetta all'autorità ecclesiastica esercitare liberamente i suoi poteri nei luoghi sacri e regolare l'utilizzo delle chiese salvaguardando il loro carattere sacro"*.

Queste chiare indicazioni sulla natura del luogo sacro stabiliscono il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica.

La distinzione tra musica sacra o religiosa e musica profana deve risultare dalla destinazione originale dei pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto. Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa e non rispetterebbe nemmeno la stessa opera musicale perché eseguita in un contesto non connaturale ad essa.

Altre preziose indicazioni ci vengono dalla Conferenza Episcopale Italiana che il primo settembre 2005 ha promulgato l'Istruzione in Materia Amministrativa, testo normativo che tratta il tema della gestione e della amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici. Al numero 130 si affronta la problematica dei concerti nelle chiese aperte al culto: *"L'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico;
- b) esecuzione prevalente di musica sacra;
- c) ingresso libero e gratuito.

Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa per *modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli" (IMA 130).

Il paragrafo sottolinea che il concerto in chiesa, secondo quanto si ricava dalle norme civili e canoniche, costituisce attività di religione o di culto (ai sensi dell'art. 16, lett. a, della legge n. 222 del 20 maggio 1985) quando ricorrono i tre elementi sopra riportati. Venendo a mancare uno di questi tre elementi, il concerto costituisce un'attività diversa (art. 16, lett. b, della legge 222/85: *Agli effetti delle leggi civili si considerano [...] a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro*).

Quando il concerto viene realizzato da organizzatori esterni (associazioni o enti che non hanno fine di religione o di culto), si tratta di attività diversa dal culto (art. 16, lett. b) ed è richiesta la licenza dell'Ordinario per l'uso diverso del luogo sacro per *modum actus*; così pure quando viene a mancare anche una sola delle condizioni sopra esposte; pertanto il Parroco, o Rettore della chiesa, dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto, all'Ordinario del luogo, con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere musicali, dei nomi degli organizzatori. Per ogni utilizzo differente da quello culturale, l'edificio sacro dovrà rispettare le norme di sicurezza che sono previste dalla legge italiana, ed è da ritenere che non sia garantita la normale copertura assicurativa.

Se il concerto si fa assoggettabile alla normativa sugli spettacoli, la verifica di agibilità di locali ed impianti destinati a pubblici spettacoli con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è sottoposta a domanda corredata dalla predetta documentazione. Il legale rappresentante della chiesa sarà responsabile sia civilmente che penalmente. Merita una particolare attenzione la terza condizione riportata dal paragrafo dell'Istruzione amministrativa 2005: l'ingresso sia libero e gratuito. Essa scaturisce dal fatto che, per il legislatore sia canonico sia civile, le attività commerciali sono diverse dalle attività di religione o di culto.

In sintesi, per eseguire i concerti nelle chiese bisogna tenere ben presenti i seguenti punti:

1 - Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare (*"I concerti nelle chiese" n.8*).

2 - Concerti di "musica sacra" (cioè composta per la Liturgia) e di "musica religiosa" (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa) possono avere il loro posto nella chiesa ed hanno una particolare utilità:

- per preparare alle principali feste liturgiche;
- per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;
- per creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito;
- per mantenere vivi i tesori della musica di Chiesa;
- per aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della Chiesa, per mezzo di concerti d'organo previsti in determinate ore (*"I concerti nelle chiese" n. 9*).

3 - Spetta all'Ordinario accordare la concessione "*per modum actus*" (si esclude pertanto una concessione cumulativa). Il Parroco, o Rettore della chiesa, dovrà fare domanda, almeno due mesi prima, per iscritto, all'Ordinario del luogo, con l'indicazione della data del concerto, l'orario, il programma (le opere e i nomi degli autori). Si dovrà attendere il nulla osta richiesto prima di pubblicizzare l'evento. (*"I concerti nelle chiese" n. 9*).

4 - L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita (*"I concerti nelle chiese" n. 10/c*).

5 - Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa (*"I concerti nelle chiese" n. 10/d*).

6 - I musicisti e cantori eviteranno di usare il presbiterio. Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso (cfr C.I.C. can. 938 n. 4) (*“I concerti nelle chiese” n. 10/e, f*).

7 - Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori (*“I concerti nelle chiese” n. 10/g*). Se il concerto assume la forma di “concerto spirituale” o “meditazione in musica”, ci si preoccupi di inserirlo in un contesto di preghiera, anche attraverso il segno della croce, la lettura di un salmo, di testi biblici o spirituali. È bene, inoltre, valutare la necessità di chiedere l’omissione degli applausi durante l’esecuzione per favorire il raccoglimento e la preghiera.

8 - Il responsabile della chiesa potrà accogliere come ospiti gli esecutori e gli ascoltatori, rivolgendogli brevi parole di saluto per chiarificare, in chiave umana e cristiana, il significato dell’ospitalità concessa

9 - L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordino nell’edificio, i danni eventuali (*“I concerti nelle chiese” n. 10/h*).

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal primo giugno 2021

Poggio Mirteto, 11 maggio 2021

+ Ernesto Mandara
Vescovo

In allegato:

- il modulo per la richiesta di autorizzazione per i concerti non promossi da enti ecclesiastici.